

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale

Sentenza 15 novembre 2018, n. 51696

Integrale

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchio contraffatto - Non sussiste reato se la merce sequestrata è conforme al marchio registrato - Confusione nella riproduzione del marchio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio - Presidente

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. - Consigliere

Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Mari - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata in (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 21/02/2017 dalla Corte di appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MICHELI Paolo;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso;

udito, per la parte civile (OMISSIS) s.a., l'Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita', ovvero il rigetto, del

ricorso dell'imputata;

udito per la ricorrente l'Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di (OMISSIS), cittadina cinese, ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti della sua assistita, il 07/03/2013, dal Tribunale di Genova. La declaratoria di penale responsabilita' dell'imputata riguarda un addebito qualificato ex articolo 474 cod. pen., per avere - nella veste di titolare di una ditta di import-export - introdotto nel territorio dello Stato 3.000 portafogli e 8.920 borse con marchio contraffatto "(OMISSIS)".

La difesa deduce violazione di legge processuale, con riferimento all'articolo 143 cod. proc. pen. e alla direttiva 2010/64/UE, per la mancata traduzione degli atti processuali in lingua cinese: per giustificare tale omissione, il Tribunale aveva segnalato che la dimostrazione della conoscenza dell'italiano da parte della (OMISSIS) emergeva dall'attivita' imprenditoriale da lei svolta, nonche' dalla circostanza dell'aver ella proposto opposizione avverso il decreto penale di condanna inizialmente emesso a suo carico; la Corte territoriale ha invece posto l'accento sull'avvenuta elezione di domicilio della ricorrente presso lo studio del proprio difensore di fiducia. Nell'interesse dell'imputata si obietta che la presunzione di conoscenza della lingua italiana non puo' operare nei confronti di soggetti di altra nazionalita', mentre della presunta elezione di domicilio non vi sarebbe traccia in atti, tanto che le notifiche al difensore non avvennero ai sensi dell'articolo 161 cod. proc. pen., comma 1, bensì in applicazione del comma 4 (sulla base della ritenuta inidoneita' del domicilio, evidentemente diverso, indicato dall'interessata).

Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano l'inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 474 cod. pen., nonche' carenze motivazionali della decisione impugnata: il marchio risultante sui prodotti commercializzati dalla (OMISSIS), infatti, era non solo chiaramente diverso da quello in ipotesi contraffatto, ma addirittura

era stato oggetto di regolare registrazione. In particolare, il marchio in questione recava l'acronimo "(OMISSIS)", con stelle e margherite a mo' di decorazione, mentre il marchio "(OMISSIS)" e' notoriamente caratterizzato dalle due iniziali, con segni e fiori diversi sullo sfondo. Tanto cio' e' vero che la stessa Corte di appello di Genova, giudicando l'autrice del marchio "(OMISSIS)" in un separato processo, risulta avere emesso sentenza assolutoria per insussistenza del fatto-reato.

In via subordinata, e tenendo conto di quanto appena illustrato, la difesa argomenta che nella fattispecie avrebbero dovuto riscontrarsi gli estremi di un falso grossolano, a causa delle chiare difformita' tra i due marchi, oggetto di immediata rilevabilita', e che la (OMISSIS) avrebbe meritato una decisione liberatoria per difetto di dolo, visto che ella agì nella ragionevole convinzione della regolarita' della propria condotta (stante l'esistenza di un marchio registrato).

In vista dell'odierna udienza, ha depositato memoria difensiva la parte civile (OMISSIS) s.a., ove si osserva che:

- l'imputata viveva e lavorava da anni in Italia, svolgendo una stabile attivita' imprenditoriale, ergo tutto deponeva per una sua sicura conoscenza della lingua (ne', mai essendo comparsa in udienza, ella aveva addotto elementi di sorta da cui poter inferire conclusioni contrarie);
- la giurisprudenza di legittimita' ha gia' avuto modo di riconoscere che, rispetto ad un marchio originale, non puo' attribuirsi "alcun valore scriminante alla intervenuta registrazione come disegno e modello del segno contraffattorio successivo", in quanto "gli organi competenti alla registrazione dei marchi e dei disegni e modelli (...) non operano per legge alcun esame di novita', ossia non indagano se sul registro esistano gia' privative registrate che possano essere interferenti con quelle richieste dai contraffattori, con la conseguenza che tali uffici rilasciano la registrazione anche nel caso in cui la si chieda con riferimento ad un segno esattamente uguale ad un marchio noto, gia' registrato dalla griffe";
- la presunta grossolanita' del falso non e' in alcun modo sostenibile, giacche' la contraffazione si fonda su una valutazione di confondibilita' del marchio contraffatto con quello genuino, da compiersi sulla base di un'impressione di insieme e di un esame sintetico, non gia' affidato a soggetti di particolare competenza e avvedutezza;
- la concreta ravvisabilita' del dolo in capo alla (OMISSIS) deve affermarsi tenendo conto sia delle modalita' di registrazione del marchio "(OMISSIS)" (depositato in unico esemplare, senza la ripetizione seriale tipica del marchio "(OMISSIS)", quando invece i prodotti commercializzati presentavano quest'ultima caratteristica), sia della circostanza che l'imputata risulta aver continuato a realizzare identiche attivita' anche in pendenza del presente giudizio, riportando condanna per fatti analoghi commessi nel circondario di (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve reputarsi inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi di doglianza.

1.1 Quanto al profilo afferente l'omessa traduzione degli atti, avente rilievo preliminare, deve osservarsi che la formulazione dell'articolo 143 cod. proc. pen., anche nel testo risultante dalle modifiche di cui al Decreto Legislativo n. 32 del 2014, non implica, in capo all'autorita' giudiziaria, un obbligo di verifica positiva della conoscenza dell'italiano da parte dell'indagato o imputato (come se dovesse intendersi operante una presunzione

obbligo di verifica positiva della conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato o imputato (come se dovesse intendersi operante una presunzione relativa di non conoscenza, superabile solo attraverso un accertamento giudiziale di esito diverso): al contrario, l'applicazione della norma - e dei relativi obblighi di assistenza per il soggetto alloggista - rimane subordinata alla speculare condizione dell'emergere di una situazione di non conoscenza o difficoltà di comprensione della lingua. L'ignoranza dell'italiano deve dunque risultare in termini inequivocabili, come già sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. le sentenze nn. 12 del 31/05/2000, Jakani, 5052 del 24/09/2003, Zalagaitis, e 25932 del 29/05/2008, Ivanov: quest'ultima pronuncia, in particolare, afferma che "il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero status di straniero o apolide"). Le più recenti decisioni chiariscono poi come la novella del 2014, introducendo la necessità di un accertamento positivo, comporti pur sempre per il giudice la possibilità di valutare gli elementi evidenziati dalla polizia giudiziaria o comunque emergenti dagli atti, con la facoltà di effettuare ulteriori riscontri ove si tratti di risultanze non concludenti (v. Cass., Sez. 5, n. 52245 del 09/10/2014, Viharev, Cass., Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, T., nonché Cass., Sez. 2, n. 7913 del 31/01/2017, Mejri).

Nel caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte di appello, la (OMISSIS) - oltre a risultare da tempo titolare di attività imprenditoriale ed a non aver mai rappresentato carenze nelle proprie capacità di comprensione dell'italiano, sino ad una generica eccezione formulata dalla difesa all'udienza del 19/04/2012 - elesse domicilio presso il proprio difensore di fiducia: e, secondo un indirizzo interpretativo parimenti consolidato, "l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloggista è escluso ove lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti" (Cass., Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv 271860, dove si afferma espressamente che "grava sul difensore di fiducia, e non anche su quello d'ufficio, l'obbligo/onere di traduzione degli atti nella diversa lingua del cliente alloggista o, quantomeno, di farne comprendere allo stesso il significato"; v. altresì, già nello stesso senso, Cass., Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014, B.).

Va peraltro chiarito che, diversamente da quanto rappresentato dal difensore, l'elezione di cui risulta dal carteggio processuale, pur non essendo consacrata in uno specifico atto ad hoc: nel proporre l'originaria opposizione al decreto penale di condanna a suo tempo emesso a carico dell'odierna ricorrente, infatti, fu il difensore della medesima a indicare apertis verbis la (OMISSIS) (sia pure al maschile) come "elettivamente domiciliato presso lo studio legale (OMISSIS), sito in (OMISSIS)", financo precisando il numero del procedimento penale in relazione al quale la dichiarazione doveva intendersi formalizzata. Tant'è che il successivo decreto di citazione a giudizio venne notificato alla suddetta presso lo studio di cui sopra.

Nell'intestazione della sentenza di primo grado, in verità, l'imputata risultava indicata come domiciliata in (OMISSIS), (OMISSIS), ma la notifica del successivo estratto contumaciale fu comunque indirizzata direttamente alla (OMISSIS) come soggetto domiciliato presso il proprio difensore (la notifica avvenne il 09/05/2013, e sulla ritualità della stessa non vi sono mai state eccezioni). Analogamente, un'ordinanza di distruzione di beni in sequestro che si rinviene in atti appare notificata via posta elettronica certificata all'Avv. (OMISSIS) sia in proprio che come legale presso cui l'assistita aveva eletto domicilio. Solo il decreto di citazione per il giudizio di appello, invece, risulta notificato al difensore ex articolo 161 c.p.p., comma 4, sul presupposto dell'inidoneità del domicilio di (OMISSIS): ma il rilievo non vale ad inficiare la validità dell'elezione e delle notifiche precedenti.

1.2 In ordine al secondo motivo, la difesa rappresenta che la sentenza di questa Corte n. 49124 del 20/10/2015, emessa su ricorso della parte civile avverso l'assoluzione in appello della presunta autrice del marchio contraffatto, affermerebbe il principio che "non sussiste il reato se la merce sequestrata è conforme al marchio registrato". Le cose non stanno così.

La pronuncia anzidetta, al contrario, non affronta espressamente il problema se la registrazione di un marchio possa comportare ex se l'irrelevanza penale dell'uso del marchio medesimo, quand'anche suscettibile di essere confuso con altri già esistenti: si limita solo a prendere atto che la motivazione dei giudici di merito, in quella fattispecie, risultava carente ("la motivazione della Corte distrettuale non risulta sostenuta da una valutazione del marchio apposto sui prodotti sequestrati, ma solo sulla disamina della documentazione relativa alla registrazione del marchio dell'imputata: l'omesso esame della corrispondenza dell'uno all'altro integra il vizio motivazionale denunciato con il primo motivo dalla parte civile, posto che la motivazione non risulta "effettiva", ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata"). La prima conseguenza logica da doverne trarre è esattamente opposta a quella sollecitata dalla difesa: se davvero la registrazione di un marchio, quand'anche in punto di elemento soggettivo, avesse valenza dirimente per il solo fatto di essere avvenuta, non vi sarebbe stato bisogno di approfondimenti ulteriori; la seconda è che, in ogni caso, un conto è il marchio come registrato (eventualmente, in unico esemplare), altra cosa è il marchio effettivamente riprodotto sul bene posto in commercio.

Significativamente, in altra pronuncia - sempre emessa a seguito di ricorso presentato avverso una decisione della Corte di appello di Genova - è stata ritenuta errata sul piano giuridico la "affermazione che la registrazione del marchio non genuino (o comunque che imita quello originale) esonera l'autore dalla responsabilità penale per il reato di cui all'articolo 474 cod. pen." (Cass., Sez. 3, n. 14812/2017 del 30/11/2016, Shi).

In ordine alle caratteristiche dei due marchi, la evidenza della possibilità di confondere un prodotto "(OMISSIS)" per uno "(OMISSIS)", vuoi per il segno grafico delle due maiuscole, vuoi per le modalità di riproduzione ripetuta, è ineccepibilmente spiegata dalla Corte genovese, che ancora le proprie valutazioni a profili di merito non ulteriormente sindacabili in questa sede: né è possibile discutere, nella fattispecie, di falso grossolano o di carenza di dolo, visto che la condotta si caratterizza semmai per una particolare scaltrezza, da un lato posta in essere attraverso la strumentale

di carenza di dolo, visto che la condotta si caratterizza semmai per una particolare scaltrezza, da un lato posta in essere all'avviso la su menzionata registrazione di un marchio artefatto e dall'altro volta a far apparire come immediatamente percepibile una contraffazione in realta' idonea a trarre in inganno il quisque de populo. Al contrario, per pacifica giurisprudenza di legittimita', puo' ravvisarsi la grossolanita' di una falsificazione, tale da dare luogo ad una ipotesi di reato impossibile, solo laddove il falso risulti ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento, senza doversi riferire alle particolari cognizioni od alla competenza di soggetti determinati: cio' in quanto il reato di cui alla rubrica non tutela le ragioni di uno specifico, eventuale acquirente od utilizzatore del bene, bensì l'affidamento della generalita' di coloro che possano entrare in contatto, anche solo visivo ed occasionale, con lo stesso.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonche' - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', in quanto riconducibile alla sua volonta' (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di Euro 2.000,00, cosi' equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Si impone altresì la condanna della (OMISSIS) alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimita' dalla parte civile costituita, spese che tenendo conto della notula depositata ed avuto riguardo sia alla complessita' del giudizio che all'attivitaa' defensionale curata dal patrocinatore - il collegio reputa equo liquidare nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonche' al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.